

Proposta dell'Area III n° 09 Data 14.06.2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

**Originale di Ordinanza del
Sindaco**

N° 35 del Reg. Data 14-06-2018	OGGETTO	DECORO URBANO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE. REGOLAMENTAZIONE DISTRIBUZIONE PUBBLICITARIA
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all' art. 5 della L.R. 10/91 ed ai sensi dell' art 2 della medesima legge, propone l'adozione delle presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: **“DECORO URBANO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE. REGOLAMENTAZIONE DISTRIBUZIONE PUBBLICITARIA”**

Dato atto che:

- a) Il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;
- b) La legislazione vigente codifica quale prioritario obiettivo della Amministrazioni Comunali la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- c) La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
- d) Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Capaci sono:
 - Migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - Salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrit ;
 - Tutelare il decoro;
 - Implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantit  da smaltire e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;
 - La valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - La riduzione della quantit  e della pericolosit  dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - La promozione di comportamenti pi  corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;
- e) La corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio costituisce obbligo di legge ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;
- f) L'art. 34 della L.R. n° 3 del 17/03/2016 prevede il Tributo Speciale per il conferimento in Discarica (Ecoincentivo), disciplinando forme di riduzione e dell'imposizione tributaria nell'ipotesi di aumento delle percentuali della R.D. e di aumento nell'ipotesi inversa.

Rilevato che:

- L'Amministrazione Comunale ha disciplinato con l'Ordinanza Sindacale n.° 83 del 05.08.2015 modalit  e tempi di conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche e con l'Ordinanza Sindacale n° 54 del 13.07.2016 modalit  e tempi di conferimento dei rifiuti per le utenze non domestiche e commerciali nel territorio comunale;
- L'Amministrazione Comunale ha gi  avviato la modalit  del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando altres  il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” per l'intero territorio suddiviso in tre macrozone;
- L'Amministrazione Comunale ha disciplinato con l'Ordinanza Sindacale n.° 108/2016 modalit  raccolta differenziata con servizio porta a porta;

Evidenziato che:

- Il Piano ARO di Capaci relativo alla gestione integrata dei rifiuti   stato presentato presso L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilit ;
- Che con Ordinanza Sindacale n° 118 del 30.11.2016 e successive proroghe si   istituito in centro comunale di raccolta provvisorio, fino all'entrata in funzione del nuovo centro comunale di raccolta definitivo previsto dal Piano di Intervento dell'ARO del Comune di Capaci;

Atteso che:

- L'Art. 3 dell'Ordinanza n° 3/Rif del 08/03/2018 adottata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale impone ai Comuni, stante lo stato di emergenza venutosi a creare in Sicilia, l'adozione di ogni azione utile ad incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata che dovr  determinare, alla data del 30/11/2016 l'incremento di almeno 6 punti percentuale rispetto ai dati ISPRA-ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi nuove e pi  restrittive norme ai fini del raggiungimento di tale obbiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;
- Il comma 8 dell'art.2 dell'Ordinanza 3/Rif del 08/03/2018, il quale impone ai Sindaci di attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata cos  da ridurre le quantit  di rifiuti da conferire in discarica.

Attesa, altresì, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- a) Al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la salubrità del territorio comunale anche nelle more dell'adozione di ogni ulteriore azione e dell'effettiva esecuzione del regolamento in materia;
- b) Al fine di preservare con il recupero dei rifiuti l'ambiente da ulteriori forme di inquinamento.

Attesa, quindi, la necessità d'intervenire ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed imprese dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e che hanno i caratteri di interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico e di carattere "provvisorio" ossia avente "temporaneità degli effetti" e cioè fino al 31/05/2018 e comunque nelle more dell'effettiva esecuzione del regolamento in materia.

Considerato che diverse aziende pubblicizzano i loro prodotti attraverso la distribuzione porta a porta di volantini abusando spesso indiscriminatamente di luoghi pubblici come piazze e vie, di androni condominiali, supporti rete elettrica ed informatica ed in molte autovetture circolanti e non nel Comune di Capaci, causando accumulo indiscriminati di rifiuti da smaltire e ostruendo in alcuni casi le caditoie.

Dato atto che tutto ciò provoca un aumento del degrado urbano con conseguente aumento di costi per l'ente e per la popolazione al fine di smaltire i rifiuti e mantenere l'igiene pubblica.

Ritenuto indispensabile da parte di quest'amministrazione l'attuazione di una politica che tuteli l'ambiente e che ponga come obiettivo cardine quello del decoro urbano e dell'igiene pubblica e che dunque regoli la distribuzione del materiale pubblicitario;

Richiamati:

- a) Il D. lgs n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- b) La L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- c) L'Ordinanza n° 5/Rif del 07/06/2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d) Il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- e) La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- f) Il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e ss.mm.ii.

PROPONE DI ORDINARE

- E' fatto obbligo a tutte le attività commerciali, di qualsiasi costituzione giuridica, di **non effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità per mezzo di volantinaggio ed affissione di manifesti pubblicitari** come sopra descritto.
- E' fatto obbligo di **non distribuire sul territorio comunale**: volantini, opuscoli, fliers od altri manifesti pubblicitari al di sotto delle porte di accesso, nei portoni o negli spazi antistanti abitazioni private;
- E' fatto obbligo di **non distribuire sul territorio comunale**: volantini ai conducenti delle auto in prossimità degli incroci, indipendentemente dal fatto che siano in sosta od in fermata;
- E' fatto obbligo di **non distribuire su tutto il territorio comunale**, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio o similari;
- E' fatto obbligo, al fine di garantire la possibilità a chiunque di sponsorizzare nei limiti della legalità la propria attività commerciale, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente come deposito degli stessi volantini nella cassetta della posta dei residenti e/o negli appositi spazi pubblicitari dei condomini.
- Le ditte che avranno intenzione di distribuire del materiale pubblicitario dovranno formulare una richiesta scritta con almeno cinque giorni di preavviso prima dell'effettivo inizio della distribuzione, dovrà essere indicata la data in cui inizieranno le operazioni, il percorso seguito e copia del relativo tributo; tale autorizzazione una volta rilasciata dovrà essere esibita dall'addetto alla distribuzione nel caso in cui una Forza Pubblica ne chieda la visione.

Dalla seguente ordinanza vengano escluse tutte le attività di volantinaggio svolte da soggetti ed enti senza scopo di lucro sia che siano volontari o che si occupino di propaganda politica, a condizione che il volantinaggio sia effettuato direttamente tramite consegna a mano e numero non maggiore di una copia per persona.

DISPORRE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;


Che dall'accertamento della violazione consegua altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPORRE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- a) Al Responsabile dell'Area III la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge relativi al servizio svolto dalla ditta esecutrice del servizio;
 - b) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori;
- Che il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
- Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area III;
 - All' Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.



- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTIRE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Virga

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Capaci li 14.06.2018

Il Funzionario Responsabile dell'AREA III
Geom. Rocco Virga

IL SINDACO

vista la superiore proposta di ordinanza corredata da parere reso favorevole dal Funzionario Responsabile di Area III e ritenuta condivisibile nelle premesse, nelle motivazioni, negli obiettivi e nei criteri e modalità e quindi meritevole di approvazione;

APPROVA

la superiore proposta di ordinanza;

ORDINA

- E' fatto obbligo a tutte le attività commerciali, di qualsiasi costituzione giuridica, di **non effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità per mezzo di volantinaggio ed affissione di manifesti pubblicitari** come sopra descritto.
- E' fatto obbligo di non distribuire sul territorio comunale: volantini, opuscoli, fliers od altri manifesti pubblicitari al di sotto delle porte di accesso , nei portoni o negli spazi antistanti abitazioni private.
- E' fatto obbligo di non distribuire sul territorio comunale: volantini ai conducenti delle auto in prossimità degli incroci, indipendentemente dal fatto che siano in sosta od in fermata.
- E' fatto obbligo di non distribuire su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio o similari.
- E' fatto obbligo, al fine di garantire la possibilità a chiunque di sponsorizzare nei limiti della legalità la propria attività commerciale, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente come deposito degli stessi volantini nella cassetta della posta dei residenti e/o negli appositi spazi pubblicitari dei condomini.
- Le ditte che avranno intenzione di distribuire del materiale pubblicitario dovranno formulare una richiesta scritta con almeno cinque giorni di preavviso prima dell'effettivo inizio della distribuzione, dovrà essere indicata la data in cui inizieranno le operazioni, il percorso seguito e copia del relativo tributo; tale autorizzazione una volta rilasciata dovrà essere esibita dall'addetto alla distribuzione nel caso in cui una Forza Pubblica ne chieda la visione.

Dalla seguente ordinanza vengano escluse tutte le attività di volantinaggio svolte da soggetti ed enti senza scopo di lucro sia che siano volontari o che si occupino di propaganda politica, a condizione che il volantinaggio sia effettuato direttamente tramite consegna a mano e numero non maggiore di una copia per persona.

DISPONE

- c) Al Responsabile dell'Area III la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge relativi al servizio svolto dalla ditta esecutrice del servizio;
- d) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori;
- Che il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area III;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della Regione Siciliana.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- e) Al Responsabile dell'Area III la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge relativi al servizio svolto dalla ditta esecutrice del servizio;
- f) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori;

- Che il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area III;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - All' Ufficio Tributi;
 - Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTIRE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

IL SINDACO

Pietro Puccio



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)